

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali** 10
- Regolamento (CE) n. 975/2001 della Commissione del 18 maggio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 12
- Regolamento (CE) n. 976/2001 della Commissione, del 18 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2000 e che porta a 1 200 267 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco 14
- Regolamento (CE) n. 977/2001 della Commissione, del 18 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 702/2001 e che porta a 144 636 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento svedese 16
- Regolamento (CE) n. 978/2001 della Commissione, del 18 maggio 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000 17
- Regolamento (CE) n. 979/2001 della Commissione, del 18 maggio 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000 18
- Regolamento (CE) n. 980/2001 della Commissione, del 18 maggio 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000 19
- Regolamento (CE) n. 981/2001 della Commissione, del 18 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000 20

| | |
|---|-----------|
| Regolamento (CE) n. 982/2001 della Commissione, del 19 maggio 2001, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 | 21 |
| Regolamento (CE) n. 983/2001 della Commissione, del 18 maggio 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la terza gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 | 22 |
| Regolamento (CE) n. 984/2001 della Commissione, del 18 maggio 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 267 ^a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 | 23 |
| * Regolamento (CE) n. 985/2001 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2001, che modifica il regolamento BCE/1999/4 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2001/4) | 24 |

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/382/CE:

- * Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2001, relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori** 25
- * Informazione sull'entrata in vigore dell'accordo di transito stradale tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria per il trasporto di merci** 27

Commissione

2001/383/CE:

- * Decisione della Commissione, del 3 maggio 2001, che modifica la decisione 2000/666/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1168]** 28

2001/384/CE:

- * Decisione della Commissione, del 3 maggio 2001, che modifica la decisione 2000/418/CE riguardo alle importazioni dal Brasile e da Singapore ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1170]** 29

2001/385/CE:

- * Decisione della Commissione, del 4 maggio 2001, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dell'RH 2485 (metossifenozide) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1179]** 30

2001/386/CE:

- * Decisione della Commissione, del 15 maggio 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto concesso per l'ammasso privato di olio d'oliva nell'ambito della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 327/2001 [notificata con il numero C(2001) 1235]** 31

2001/387/CE:

- * Decisione della Commissione, del 15 maggio 2001, che concede alla Spagna un periodo transitorio di due anni per conformare il proprio sistema contabile al regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 1415]** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2001/388/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 maggio 2001, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1463]** 33

2001/389/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 maggio 2001, che modifica per la sesta volta la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1478]** 36
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 350 del 20.12.1997)** 38

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 973/2001 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2001
che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha approvato con decisione 98/392/CE ⁽³⁾ la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene alcuni principi e norme relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, la Comunità partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare, nelle acque internazionali, gli stock ittici.
- (2) In seguito alla decisione 86/237/CEE ⁽⁴⁾ la Comunità è parte contraente, a decorrere dal 14 novembre 1997, della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «convenzione ICCAT».
- (3) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
- (4) L'ICCAT ha raccomandato alcune misure tecniche per taluni stock di grandi migratori nell'Atlantico e nel Mediterraneo, in particolare per quanto concerne la taglia e il peso autorizzati del pesce, le restrizioni in materia di catture in determinate zone e in certi periodi oppure con

determinati attrezzi, nonché le restrizioni di capacità. Queste raccomandazioni sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

- (5) Alcune misure tecniche adottate dall'ICCAT sono state recepite nel regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ⁽⁵⁾ e nel regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽⁶⁾. Per ragioni di chiarezza è opportuno raggruppare queste misure nel presente regolamento, sopprimendo pertanto i corrispondenti articoli dei regolamenti summenzionati.
- (6) Per tener conto dei metodi di pesca tradizionali in alcune zone occorre adottare disposizioni specifiche relative alla cattura e alla conservazione a bordo di alcune specie di tonnidi.
- (7) La Comunità ha approvato con decisione 95/399/CE ⁽⁷⁾ l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano. Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'oceano Indiano, in appresso denominata «IOTC», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza della IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
- (8) L'IOTC ha adottato una raccomandazione che prevede misure tecniche per taluni stock di grandi migratori nell'oceano Indiano. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 78.

⁽²⁾ Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 3).

⁽⁷⁾ GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

- (9) La Comunità ha firmato con decisione 1999/337/CE ⁽¹⁾ l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini, decidendo con decisione 1999/386/CE ⁽²⁾ di applicarlo provvisoriamente in attesa della sua approvazione. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni previste dall'accordo.
- (10) Gli obiettivi di questo accordo includono la riduzione progressiva fino a livelli prossimi allo zero della mortalità accidentale di delfini nella pesca del tonno con reti da circuizione a chiusura nell'oceano Pacifico orientale tramite la fissazione di limiti annui, nonché la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zona dell'accordo.
- (11) Alcune disposizioni di questo accordo sono state recepite nel regolamento (CE) n. 850/98. È necessario raggrupparle nel presente regolamento.
- (12) La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale ed ha avviato la procedura per aderire alla Commissione interamericana per il tonno tropicale, in appresso denominata «IATTC». In attesa dell'adesione e in ottemperanza all'obbligo derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di cooperare con le altre parti interessate nella gestione e nella conservazione delle risorse di questa regione, occorre applicare le misure tecniche adottate dall'IATTC. È quindi necessario recepire queste misure nel diritto comunitario.
- (13) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le misure tecniche di conservazione applicabili ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e immatricolati nella Comunità, in appresso denominati «pescherecci comunitari», e relative alla cattura e allo sbarco di alcuni stock di specie altamente migratorie di cui all'allegato I.

TITOLO I

DEFINIZIONI

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:

a) Zona 1

Tutte le acque dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti che fanno parte della zona della convenzione ICCAT, qual è definita all'articolo 1 della convenzione.

b) Zona 2

Tutte le acque dell'oceano Indiano che fanno parte della zona di competenza dell'accordo che istituisce l'IOTC, qual è definita all'articolo 2 di tale accordo.

c) Zona 3

Tutte le acque del Pacifico orientale che fanno parte della zona definita all'articolo 3 dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

TITOLO II

MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 1

Capo 1

Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi

Articolo 3

1. Nel corso del periodo dal 1° novembre al 31 gennaio, nella zona di cui al paragrafo 2, è fatto divieto ai pescherecci comunitari:

- di calare in mare oggetti galleggianti,
- di pescare sotto oggetti artificiali,
- di pescare sotto oggetti naturali,
- di pescare con imbarcazioni ausiliarie,
- di lanciare in mare oggetti galleggianti artificiali con o senza boe,
- di installare boe su oggetti galleggianti trovati in mare,
- di ritirare oggetti galleggianti aspettando che il pesce attratto da questi oggetti si raduni sotto l'imbarcazione,
- di rimorchiare oggetti galleggianti al di fuori della zona.

2. La zona di cui al paragrafo 1 è delimitata nel seguente modo:

- limite sud al parallelo 4° di latitudine sud,
- limite nord al parallelo 5° di latitudine nord,
- limite ovest al meridiano 20° di longitudine ovest,
- limite est: costa africana.

3. È vietato iniziare o proseguire un'attività di pesca nella zona e durante il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 qualora non vi sia alcun osservatore a bordo.

4. Fino al 31 dicembre 2002, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per designare osservatori e assicurarne l'imbarco a bordo di tutte le navi battenti la loro bandiera o immatricolate sul loro territorio che si accingono ad esercitare attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 2.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché gli osservatori debitamente designati rimangano a bordo dei pescherecci ai quali sono stati assegnati fino alla loro sostituzione con altri osservatori.

⁽¹⁾ GU L 132 del 27.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

6. Il comandante di una nave comunitaria che opera nella zona e durante il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 accoglie l'osservatore e collabora con lui nell'esercizio delle sue funzioni durante il suo soggiorno a bordo.

Il comandante di una nave designata per accogliere a bordo un osservatore prende tutte le disposizioni del caso per agevolare l'arrivo e la partenza dell'osservatore. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore designato dispone di una cabina e di un'attrezzatura di lavoro adeguata.

7. Le modalità pratiche previste dai paragrafi 4, 5 e 6 sono definite nell'allegato II.

8. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 1° maggio di ogni anno, una relazione di sintesi intesa a valutare il contenuto e le conclusioni dei rapporti degli osservatori imbarcati sulle navi battenti la loro bandiera.

9. Il periodo di cui al paragrafo 1, la zona di cui al paragrafo 2 e le modalità di assegnazione degli osservatori definite nell'allegato II possono essere modificati dalla Commissione, in applicazione delle raccomandazioni dell'ICCAT divenute vincolanti per la Comunità e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19.

Articolo 4

1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetti striati, tonni obesi o albacore catturati con cianciole nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36°30' latitudine nord e nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine nord e a est di 17°30' longitudine ovest o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.

2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE al largo delle isole Canarie e di Madera o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.

Articolo 5

1. La pesca del tonno rosso con reti da circuizione è proibita:

- dal 1° al 31 maggio in tutto il mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel mare Mediterraneo, escluso l'Adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico,
- dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il mare Mediterraneo e dal 1° al 31 maggio nell'Adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'Adriatico.

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggetti alle precitate disposizioni.

Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del mare Adriatico si situa lungo una linea che collega la frontiera greco-albanese a Capo Santa Maria di Leuca.

2. È proibito utilizzare aeromobili o elicotteri per le operazioni di pesca del tonno rosso nel Mediterraneo nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno.

3. È vietata la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo con palangari di superficie da parte di navi di oltre 24 m di lunghezza durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ogni anno. La lunghezza applicabile è quella definita dall'ICCAT che figura nell'allegato III.

4. La definizione dei periodi e delle zone di cui al presente articolo, così come la lunghezza delle navi definita nell'allegato III possono essere modificate dalla Commissione in applicazione delle raccomandazioni dell'ICCAT divenute vincolanti per la Comunità e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19, paragrafo 2.

Capo 2

Taglia minima

Articolo 6

1. Si considera che una specie altamente migratoria non abbia la taglia richiesta qualora le sue dimensioni siano inferiori alle dimensioni minime stabilite nell'allegato IV per le specie corrispondenti.

2. Le dimensioni definite nell'allegato IV possono essere modificate dalla Commissione in applicazione delle raccomandazioni dell'ICCAT divenute vincolanti per la Comunità e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 7

1. È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre per la vendita, mettere in vendita, vendere e commercializzare specie altamente migratorie che non hanno la taglia richiesta. Queste specie devono essere rigettate immediatamente in mare.

Il comma precedente non si applica tuttavia alle specie di cui all'allegato IV, catturate accidentalmente ed entro un massimo del 15 %, espresso in numero d'individui, dei quantitativi sbarcati. Nel caso del tonno rosso, tale margine di tolleranza non si applica ai tonni che pesano meno di 3,2 kg.

2. È vietato immettere in libera pratica o commercializzare nella Comunità specie altamente migratorie originarie di paesi terzi che non abbiano la taglia richiesta.

Articolo 8

La taglia di una specie altamente migratoria è misurata conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98.

Capo 3

Limitazione del numero di navi*Articolo 9*

1. Il Consiglio conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, punto i), del regolamento (CEE) n. 3760/92 ⁽¹⁾, stabilisce il numero e la capacità totale, espressa in tonnellate di stazza lorda (TSL), dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto di oltre 24 m che pescano il tonno obeso come specie bersaglio. A tal fine essa si basa sul numero medio e sulla capacità, espressa in tonnellate di stazza lorda (TSL), dei pescherecci comunitari che catturavano il tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1 durante il periodo 1991-1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco di tutte le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nel proprio territorio che intendono pescare il tonno obeso quale specie bersaglio nella zona 1 nel corso dell'anno.

3. Gli elenchi riportano il numero interno dello «schedario della flotta» attribuito alla nave, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione ⁽²⁾.

4. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio può ripartire tra gli Stati membri, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, punto ii), del regolamento (CEE) n. 3760/92, il numero e la capacità espressa in TSL, determinati conformemente al paragrafo 1.

5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 agosto di ogni anno, l'elenco dei pescherecci battenti la propria bandiera con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 m che pescano il tonno obeso quale specie bersaglio. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno.

6. L'elenco di cui al paragrafo 5 comprende le seguenti informazioni:

- nome della nave, numero di immatricolazione,
- eventuale bandiera precedente,
- eventuale indicativo internazionale di chiamata,
- tipo di nave, lunghezza e TSL,
- nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori.

Articolo 10

1. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, la Commissione determina il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio. Il numero di navi così determinato è pari alla media di pescherecci comunitari che hanno

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

catturato l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio durante il periodo 1993-1995.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nel loro territorio che intendono pescare l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio nella zona 1 nel corso dell'anno.

3. Gli elenchi riportano il numero interno dello «schedario della flotta» attribuito alla nave, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98.

4. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3 il Consiglio può ripartire tra gli Stati membri, secondo la procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, punto ii), del regolamento (CEE) n. 3760/92, il numero di navi determinato conformemente al paragrafo 1.

5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale, fino al 31 dicembre 2001. Da questo elenco sono esclusi i pescherecci che partecipano a campagne di pesca sperimentali che impiegano attrezzi diversi dalle reti da posta derivanti. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 maggio di ogni anno.

Capo 4

Altre misure*Articolo 11*

Gli Stati membri possono incentivare l'impiego di braccioli in monofilamento sui tornichetti, onde consentire che i marlin azzurri e i marlin bianchi vivi vengano rimessi più facilmente in acqua.

Articolo 12

In deroga all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 850/98, è consentito utilizzare corrente elettrica o arpioni scagliati con cannoncini per catturare tonni o squali elefante (*Cetorhinus maximus*) nello Skagerrak e nel Kattegat.

TITOLO III

MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 2*Articolo 13*

1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, l'elenco dei pescherecci battenti la propria bandiera e con una lunghezza fuori tutto superiore a 24 m che hanno pescato il tonno obeso, l'albacora e il tonnetto striato durante l'anno precedente nella zona 2. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'IOTC entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

- nome della nave, numero di immatricolazione,
- eventuale bandiera precedente,
- eventuale indicativo internazionale di chiamata,
- tipo di nave, lunghezza e TSL,
- nome e indirizzo dell'armatore, operatore o noleggiatore.

TITOLO IV

MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 3

Articolo 14

1. Solamente i pescherecci comunitari che operano secondo le condizioni stabilite dall'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che dispongono di un LMD sono autorizzati a circondare con ciaccioli banchi o gruppi di delfini nell'ambito della pesca del tonno albacora nella zona 3.

2. Con «LMD» si intende il limite di mortalità dei delfini, così come è definito nell'articolo 5 dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

Articolo 15

1. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione:

- un elenco delle navi battenti la loro bandiera e aventi una capacità di carico superiore a 363 t metriche (400 t corte) che hanno chiesto un LMD per tutto l'anno successivo,
- un elenco delle navi battenti la loro bandiera presumibilmente operanti nella zona nel corso dell'anno successivo,
- un elenco delle navi battenti la loro bandiera che hanno chiesto un LMD per il primo o il secondo semestre dell'anno successivo,
- per ogni nave che chiede un LMD, un certificato attestante che la nave dispone di tutti gli attrezzi e equipaggiamenti per la protezione dei delfini e che il suo comandante ha ricevuto una formazione riconosciuta sulle tecniche di liberazione e salvataggio dei delfini.

2. Gli Stati membri si accertano che le domande di LMD siano conformi alle condizioni previste dall'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dall'IATTC.

3. La Commissione esamina gli elenchi e la loro conformità alle disposizioni dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dall'IATTC e li trasmette al direttore dell'IATTC.

Qualora dall'esame della Commissione emerga che una domanda non soddisfa le condizioni previste dal presente paragrafo, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di non poter trasmettere la domanda, in

parte o per intero, al direttore dell'IATTC e gliene comunica i motivi.

4. La Commissione trasmette ad ogni Stato membro il totale di LMD da ripartire tra le navi che battono la bandiera di tale Stato membro.

5. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuta ripartizione degli LMD tra le navi che battono la loro bandiera.

6. Anteriormente al 1° febbraio di ogni anno la Commissione trasmette al direttore dell'IATTC l'elenco e la distribuzione degli LMD tra i pescherecci comunitari.

Articolo 16

1. È vietato utilizzare navi ausiliarie a sostegno di navi che pescano con dispositivi che promuovono i raggruppamenti di pesce.

2. È vietato effettuare trasbordi di pesce in mare.

TITOLO V

DISPOSIZIONE DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo 17

1. È vietato circondare con ciaccioli banchi o gruppi di mammiferi marini, fatta eccezione per le navi di cui all'articolo 14.

2. Il paragrafo 1 è applicabile a tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, in tutte le acque.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Le misure da prendere a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 5, paragrafo 4 e dell'articolo 6, paragrafo 2, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Ogniquale volta si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto, all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 20

1. Gli articoli 24, 33 e 41 del regolamento (CE) n. 850/98, nonché le voci relative al tonno rosso e al pesce spada nell'allegato XII dello stesso regolamento sono abrogati.
2. Gli articoli 3 bis e 5 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, nonché le voci relative al tonno rosso e al pesce spada nell'allegato IV e l'allegato V dello stesso regolamento sono abrogati.
3. I riferimenti ai suddetti regolamenti, nonché ai suddetti articoli e allegati, si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. REKKE

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui al presente regolamento

- Tonno bianco o alalunga: *Thunnus alalunga*
 - Tonno rosso: *Thunnus thynnus*
 - Tonno obeso: *Thunnus obesus*
 - Tonnetto striato: *Katsuwonus pelamis*
 - Palamita: *Sarda sarda*
 - Tonno albacora: *Thunnus albacares*
 - Tonno pinna nera: *Thunnus atlanticus*
 - Tonnetti: *Euthynnus* spp.
 - Tonno: *Thunnus maccoyii*
 - Tombarelli: *Auxis* spp.
 - Pesce castagna: *Bramidae*
 - Aguglie imperiali o marlin: *Tetrapturus* spp.; *Makaira* spp.
 - Pesci vela: *Istiophorus* spp.
 - Pesce spada: *Xiphias gladius*
 - Costardelle: *Scomberesox* spp.; *Cololabis* spp.
 - Lampuga; corifena: *Coryphaena hippurus*; *Coryphaena equiselis*
 - Squali: *Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*; *Alopiidae*; *Alopiidae Rhincodou typus*; *Carcharhinidae*; *Sphyrnidae*; *Suridae*; *Lamnidae*
 - Cetacei (balene e focene): *Physeteridae*; *Belaenopteridae*; *Balenidae*; *Eschrichtiidae*; *Monodontidae*; *Ziphiidae*; *Delphinidae*.
-

ALLEGATO II

Modalità pratiche di cui all'articolo 3, paragrafo 7

1. INGAGGIO DEGLI OSSERVATORI

- a) Per adempiere i propri obblighi in materia di osservatori, gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, assumono personale debitamente qualificato ed esperto. Il personale selezionato deve rispondere al seguente profilo:
- esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca,
 - competenza in materia di navigazione marittima,
 - conoscenza soddisfacente delle misure di conservazione dell'ICCAT,
 - idoneità ad assolvere una serie di mansioni tecniche elementari, come raccogliere campioni ed effettuare le necessarie osservazioni e trascrizioni corrette,
 - buona conoscenza della lingua dello Stato membro di bandiera della nave osservata.
- b) Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori possano imbarcarsi a bordo dei pescherecci nel momento e nel luogo convenuti e facilitano la loro partenza al termine del periodo di osservazione.

2. COMPITI DEGLI OSSERVATORI

Gli osservatori hanno come primo compito di sorvegliare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1. In particolare, gli osservatori designati:

- a) rilevano le attività di pesca delle navi osservate e ne fanno rapporto;
- b) trasmettono all'autorità competente dello Stato membro interessato, entro venti giorni a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, una relazione che riassume i principali accertamenti effettuati e contiene i dati biologici raccolti.

3. RELAZIONI CON I COMANDANTI DEI PESCHERECCI

- a) Il comandante è informato a tempo debito della data e del luogo d'imbarco dell'osservatore designato, nonché della durata probabile del periodo di osservazione.
- b) Il comandante della nave può chiedere una copia del rapporto dell'osservatore.

ALLEGATO III

Lunghezza dei pescherecci (articolo 5, paragrafo 4)

Definizione di lunghezza dei pescherecci secondo l'ICCAT:

- per qualsiasi peschereccio costruito dopo il 18 luglio 1982, il 96 % della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85 % dell'altezza minima di costruzione misurata a partire dal cielo della chiglia, oppure la distanza dalla parte anteriore della ruota di prora all'asse del manicotto del timone su questa stessa linea di galleggiamento, qualora detta distanza sia superiore. Per le navi munite di un rastrello di chiglia, la linea di galleggiamento sulla quale verrà misurata la lunghezza dovrà essere parallela alla linea di galleggiamento contrattuale,
- per qualsiasi peschereccio costruito anteriormente al 18 luglio 1982, la lunghezza immatricolata che figura nei registri nazionali o in qualsiasi altro documento riguardante la nave.

ALLEGATO IV

TAGLIE MINIME

(articolo 6, paragrafo 1)

| Specie | Taglie minime |
|---|--------------------------------------|
| Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>) ⁽¹⁾ | 25 kg o 125 cm (mandibola inferiore) |
| Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) | 6,4 kg o 70 cm |
| Albacora (<i>Thunnus albacares</i>) | 3,2 kg |
| Tonno obeso (<i>Thunnus obesus</i>) | 3,2 kg |

(¹) Questa taglia minima si applica unicamente per l'oceano Atlantico.

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

(articolo 20, paragrafo 3)

| Regolamento (CE) n. 850/98 | Il presente regolamento |
|--|--------------------------|
| Articolo 24 | Articolo 4 |
| Articolo 33, paragrafo 1 | Articolo 17 |
| Articolo 33, paragrafo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 33, paragrafo 3 | Articolo 14, paragrafo 1 |
| Articolo 41 | Articolo 12 |
| Allegato XII per quanto concerne il tonno rosso e il pesce spada | Allegato IV |
| Regolamento (CE) n. 1626/94 | Il presente regolamento |
| Articolo 3 bis | Articolo 5 |
| Articolo 5 bis | Articolo 5 |
| Allegato IV per quanto concerne il tonno rosso | Allegato IV |
| Allegato V | Allegato III |

REGOLAMENTO (CE) N. 974/2001 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'istituzione dell'Unione economica e monetaria e l'introduzione dell'euro incidono sulle disposizioni dell'ultimo comma della rubrica B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 ⁽⁴⁾, che fissa i valori, espressi in ecu, dei beni culturali a cui si applica detto regolamento. Tale comma indica che la data di conversione di tali valori nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁵⁾, qualsiasi riferimento all'ecu contenuto negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1° gennaio 1999, con un riferimento all'euro, previa conversione al tasso di 1 per 1. Se non interviene una modifica del regolamento (CEE) n. 3911/92 e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in vigore il 1° gennaio 1993, gli Stati membri che adottano l'euro continueranno ad applicare importi diversi convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 1° gennaio 1999, e questa situazione si manterrà sino a quando tale norma di conversione costituirà parte integrante di tale regolamento.
- (3) È opportuno quindi modificare l'ultimo comma della rubrica B dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 affinché, a partire dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri che adottano l'euro applichino direttamente i valori in euro previsti dalla legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale, occorre fissare il tasso di cambio a una data appropriata e comunque anteriore al 1° gennaio 2002 e prevedere che questi Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio verificatesi fra la moneta nazionale e l'euro.

- (4) Si è constatato che il valore 0 (zero) che compare nella rubrica B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92, in riferimento ad alcune categorie di beni culturali, poteva essere oggetto di un'interpretazione pregiudizievole alla efficace applicazione del regolamento. Il valore 0 (zero) indica che i beni appartenenti alle categorie considerate, qualunque sia il loro valore, e quindi anche in caso di valore trascurabile o nullo, vanno ritenuti beni culturali ai sensi del regolamento, ma alcune autorità l'hanno interpretato nel senso che i beni di cui trattasi non possiedono alcun valore, negando quindi ad essi la protezione prevista dal regolamento.
- (5) Per evitare qualsiasi confusione al riguardo, è opportuno sostituire la cifra 0 con un'espressione più chiara, che non susciti dubbi sulla necessità di tutelare tali beni culturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 la rubrica B è così modificata:

- 1) Il titolo «VALORI: 0 (zero)» è sostituito da:

«VALORI:

qualunque ne sia il valore.»

- 2) L'ultimo comma, relativo alla conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in ecu, è sostituito dal seguente:

«Per gli Stati membri che non adottano l'euro i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.»

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001 pag 184.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ Parere espresso il 25 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2469/96 (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 9).

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. REKKE

REGOLAMENTO (CE) N. 975/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 82,2 |
| | 212 | 79,3 |
| | 999 | 80,8 |
| 0707 00 05 | 052 | 71,6 |
| | 600 | 142,5 |
| | 628 | 143,2 |
| | 999 | 119,1 |
| 0709 90 70 | 052 | 87,2 |
| | 999 | 87,2 |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 052 | 60,3 |
| | 204 | 55,2 |
| | 212 | 58,3 |
| | 220 | 52,5 |
| | 400 | 65,0 |
| | 600 | 50,9 |
| | 624 | 57,0 |
| | 999 | 57,0 |
| | 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388 |
| 400 | | 85,4 |
| 404 | | 96,0 |
| 508 | | 80,0 |
| 512 | | 82,9 |
| 524 | | 75,0 |
| 528 | | 81,5 |
| 720 | | 131,5 |
| 804 | | 98,5 |
| 999 | | 90,6 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 976/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2000 e che porta a 1 200 267 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1490/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 250/2001 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 700 191 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500 076 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 1 200 267 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1490/2000.

(4) È necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1490/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1490/2000 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 200 267 tonnellate di segala che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 200 267 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.»

2) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 2002 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 168 dell'8.7.2000, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 36 del 7.2.2001, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

| Località di magazzino | Quantitativi |
|---|--------------|
| Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Nordrhein-Westfalen | 265 077 |
| Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern | 8 012 |
| Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern | 600 378 |
| Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen | 326 800» |

REGOLAMENTO (CE) N. 977/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 702/2001 e che porta a 144 636 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 702/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 47 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento svedese.
- (3) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 144 636 t il quantitativo di frumento tenero posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento svedese.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 702/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 i termini «di 47 000 t di frumento tenero» sono sostituiti dai termini «di 144 636 t di frumento tenero».
- 2) L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:
«2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 giugno 2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 978/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dall'11 al 17 maggio 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 979/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dall'11 al 17 maggio 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 980/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dall'11 al 17 maggio 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 981/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'11 al 17 maggio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 330,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 982/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2001****che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1° giugno 2001 supera il massimo di

cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

- (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1° giugno 2001 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1° giugno 2001 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,33.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 983/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la terza gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione ⁽³⁾ relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la terza gara parziale del 14 maggio 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.
- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale del 14 maggio 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Austria: 174,00 EUR/100 kg,
- Germania: 163,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.⁽³⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 984/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2001

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 267ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 590/2001 ⁽³⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 840/2001 ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 590/2001.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 267ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento

per la categoria A e non dare seguito alla gara per la categoria C.

- (4) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 590/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 267ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
 - il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 226,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 5 946,0 t;
- b) per la categoria C non si procede all'aggiudicazione;
- c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 590/2001:
 - il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 376 EUR/100 kg di carcasse e mezzene,
 - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 52 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2001 (GU L 120 del 28.4.2001, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 28.4.2001, pag. 28.

REGOLAMENTO (CE) N. 985/2001 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2001
che modifica il regolamento BCE/1999/4 sul potere della Banca centrale europea di irrogare
sanzioni
(BCE/2001/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 110, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 34.3 e 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue:

È opportuno modificare il regolamento BCE/1999/4, del 23 settembre del 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽²⁾ per i seguenti motivi:

L'esperienza ha dimostrato che la procedura attuale per la raccolta delle informazioni pertinenti alla determinazione e applicazione delle sanzioni, in particolare lo scambio di documenti e materiale originale tra la BCE e le banche centrali nazionali, si è rivelata troppo complicata. Pertanto, è necessario semplificare tale procedura al fine di garantire un regime efficiente e solido di amministrazione delle sanzioni fondato su una procedura spedita, continuando a garantire, allo stesso tempo, lo stesso livello di certezza del diritto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento BCE/1999/4

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento BCE/1999/4 è modificato come segue:

«5. La banca centrale nazionale considerata o la BCE, se del caso, raccoglie tutte le informazioni pertinenti alla determinazione e applicazione delle sanzioni in un fascicolo che deve essere tenuto per almeno cinque anni a partire dalla data nella quale la decisione sull'imposizione della sanzione diventa finale. La banca centrale nazionale competente trasmette alla BCE copia di tutti i documenti e del materiale originale in suo possesso riguardante la procedura d'infrazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventiquattresimo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2001

relativa ad un contributo finanziario della Comunità per talune spese connesse all'attuazione di misure di gestione di stock ittici altamente migratori

(2001/382/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 novembre 1997 la Comunità europea è diventata parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata «convenzione ICCAT».
- (2) La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
- (3) In occasione dell'11^a riunione straordinaria, tenutasi dal 16 al 23 novembre 1998, l'ICCAT ha adottato una raccomandazione sull'imposizione di una chiusura spazio-temporale della pesca legata all'utilizzo dei dispositivi di concentrazione dei pesci, che è diventata obbligatoria per le parti contraenti il 21 giugno 1999. Il regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori ⁽²⁾ integra tale raccomandazione nella legislazione comunitaria.

(4) Essa dispone inoltre, a garanzia del rispetto di questo divieto, l'imbarco di un osservatore a bordo di ogni nave durante il periodo considerato. È quindi necessario adottare misure dettagliate circa l'ingaggio degli osservatori, i loro compiti e il pagamento delle spese da essi sostenute.

(5) Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi battenti la loro bandiera e operanti nella zona ICCAT rispettino le misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona. Gli Stati membri devono adoperarsi affinché sia applicato il sistema di osservazione.

(6) Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli osservatori siano imbarcati a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera e che siano ad essi rimborsate le conseguenti spese.

(7) Al fine di agevolare l'applicazione del sistema di osservazione, occorre prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute per l'ingaggio degli osservatori nel periodo dal 1° novembre 2000 al 31 gennaio 2001. Il contributo sarà subordinato all'assunzione degli oneri da parte degli Stati membri una volta che il sistema sarà entrato a regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I costi derivanti dall'ingaggio degli osservatori a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001 sono a carico dello Stato membro che li ha nominati.

2. Gli Stati membri possono imputare questi costi, in tutto o in parte, agli armatori delle navi da pesca comunitarie di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.

⁽¹⁾ Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. Al fine di agevolare l'introduzione del sistema di osservazione, la Comunità può partecipare al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l'ingaggio degli osservatori per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 gennaio 2001.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 50 % delle spese pubbliche sostenute da ciascuno Stato membro per l'ingaggio degli osservatori.

3. Gli Stati membri che intendono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità presentano alla Commissione, entro il 1° aprile 2001, un rapporto dettagliato recante gli elementi d'informazione seguenti:

- numero di osservatori impiegati,
- numero di navi interessate,
- nomi delle navi sottoposte a osservazione e periodo di attività di ciascun osservatore,
- rendiconto finale di ciascun osservatore.

4. Gli Stati membri che intendono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità presentano, entro il 1° maggio 2001, una domanda di rimborso delle spese di cui al paragrafo 2, in doppia copia, corredata dei documenti giustificativi pertinenti. Questi ultimi includono, come minimo, i prin-

cipali elementi dell'accordo tra lo Stato membro e i prestatori di servizio, nonché le prove di pagamento corrispondenti.

Gli Stati membri forniscono garanzie che le spese sono state sostenute in conformità dei principi di corretta gestione finanziaria e delle condizioni stabilite dalla presente decisione.

5. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni atte a consentirle di verificare l'adempimento degli obblighi di cui alla presente decisione, con particolare riguardo all'ingaggio degli osservatori per i quali è stata concessa la partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. REKKE

Informazione sull'entrata in vigore dell'accordo di transito stradale tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria per il trasporto di merci

L'accordo di transito stradale tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria, che è stato firmato il 12 luglio 2000 e che il Consiglio ha deciso di concludere il 19 marzo 2001 ⁽¹⁾, entrerà in vigore il 1° giugno 2001, dal momento che le procedure previste all'articolo 19 dell'accordo stesso si sono concluse il 26 aprile 2001.

⁽¹⁾ GU L 108 del 18.4.2001, pag. 27.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2001

che modifica la decisione 2000/666/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame

[notificata con il numero C(2001) 1168]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, e l'articolo 18, paragrafo 1, primo e quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/666/CE della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione necessaria per l'importazione da taluni paesi terzi di volatili diversi dal pollame ⁽³⁾.
- (2) Alcuni Stati membri hanno chiesto una proroga per prepararsi pienamente l'attuazione dei requisiti in materia di quarantena previsti dalla decisione suddetta. Date le circostanze, la Commissione ritiene opportuno concedere una proroga per consentire l'adeguamento ai requisiti che comportano le nuove misure. La data di

applicazione della suddetta decisione deve pertanto essere modificata.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 10 della decisione 2000/666/CE la data «1° maggio 2001» è sostituita da «1° novembre 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2001
che modifica la decisione 2000/418/CE riguardo alle importazioni dal Brasile e da Singapore

[notificata con il numero C(2001) 1170]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'uso di materiali che presentano rischi relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e che modifica la decisione 94/474/CE ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/270/CE ⁽³⁾, prevede la rimozione e distruzione di taluni materiali a rischio specifico. Impone inoltre restrizioni alla produzione di taluni materiali, a talune tecniche di macellazione e alle relative importazioni. Essa deve essere sottoposta a revisione alla luce di nuove prove scientifiche.
- (2) Nel suo parere del 30 marzo 2001 sul rischio geografico di BSE in taluni paesi terzi, il comitato direttivo scientifico (CDS) ha tratto la conclusione che, oltre che nei paesi esaminati in precedenza, l'insorgere di BSE nel bestiame nazionale è altamente improbabile in Brasile e Singapore. Per tutti gli altri paesi per i quali la valutazione del CDS è terminata durante la presente sessione, si conclude che la presenza di BSE nel bestiame nazionale è alquanto improbabile ma non è esclusa.
- (3) La decisione 2000/418/CE impone restrizioni alle importazioni a decorrere dal 31 marzo 2001. La presente decisione entra pertanto in vigore a partire dal 1° aprile 2001.
- (4) La decisione 2000/418/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (5) Le misure adottate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III alla decisione 2000/418/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Paesi terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 3

Australia
Argentina
Botswana
Brasile
Cile
Namibia
Nuova Zelanda
Nicaragua
Paraguay
Uruguay
Singapore
Swaziland».

Articolo 2

Esso entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76.

⁽³⁾ GU L 94 del 4.4.2001, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2001

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dell'RH 2485 (metossifenozone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2001) 1179]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) La ditta Rohm and Haas France SA in data 21 febbraio 2000, ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva RH 2485 (metossifenozone) ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Inoltre, esse ritengono che il fascicolo contenga i dati e le informazioni previste dall'allegato III della direttiva per quanto concerne un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il richiedente ha trasmesso il fascicolo alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (4) Il fascicolo è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 2 febbraio 2001.
- (5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo risponda in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva.
- (6) Tale accertamento è necessario per consentire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.

- (7) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro relatore, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. Tale richiesta non incide sulla data di scadenza per la presentazione della relazione di cui al considerando 9 in appresso.
- (8) Resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che il Regno Unito proseguirà l'esame particolareggiato del fascicolo relativo all'RH 2485 (metossifenozone).
- (9) Il Regno Unito presenterà alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione, una relazione contenente le conclusioni del suo esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo presentato dalla ditta Rohm and Haas France SA alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inclusione dell'RH 2485 (metossifenozone) quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e trasmesso al comitato fitosanitario permanente il 2 febbraio 2001, soddisfa in linea di massima ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Esso soddisfa inoltre ai requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente l'RH 2485 (metossifenozone), tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2001

che fissa l'importo massimo dell'aiuto concesso per l'ammasso privato di olio d'oliva nell'ambito della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 327/2001*[notificata con il numero C(2001) 1235]***(I testi in lingua spagnola e greca sono i soli facenti fede)**

(2001/386/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 327/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva e reca apertura di una gara di durata limitata per i relativi aiuti ⁽³⁾, gli organismi di cui all'articolo 1 del regolamento citato sono autorizzati a concludere contratti di ammasso privato per gli oli d'oliva vergine ed extravergine da essi posti in commercio.
- (2) È indetta una gara di durata limitata. Si procede a quattro gare parziali successive a partire dal 1° marzo 2001. La prima gara parziale era ristretta alle associazioni di produttori e alle loro unioni indicate all'articolo 12 bis, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 136/66/CEE. Le tre gare parziali successive sono aperte a tutti gli operatori autorizzati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione, del 21 dicembre 1998, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva ⁽⁴⁾.
- (3) L'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede, per la realizzazione di contratti di ammasso, la concessione di un aiuto. A seguito delle offerte presen-

tate per la quarta gara parziale e tenuto conto delle possibilità di un significativo contributo alla regolazione del mercato, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/2001, l'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE è fissato come segue:

Olio d'oliva vergine o extravergine:

— in Spagna: 1,22 EUR/1 000 kg,

— in Grecia: 1,22 EUR/1 000 kg.

Articolo 2

Il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 48 del 17.2.2001, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 14.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2001

che concede alla Spagna un periodo transitorio di due anni per conformare il proprio sistema contabile al regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio*[notificata con il numero C(2001) 1415]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

(2001/387/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 relativo al SEC 95 costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità europea, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni per poter ottenere risultati comparabili tra i vari Stati membri.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2516/2000 garantisce la comparabilità e la trasparenza tra gli Stati membri nella registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95 per la procedura per i disavanzi eccessivi. L'accredito/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non include gli importi delle imposte e dei contributi sociali il cui incasso è improbabile.
- (3) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2516/2000 precisa che gli Stati membri possono chiedere alla Commissione un periodo transitorio non superiore a due anni nel corso del quale conformare i loro sistemi contabili al regolamento (CE) n. 2516/2000.
- (4) Con lettera del 10 gennaio 2001 le autorità spagnole hanno richiesto un periodo transitorio di due anni per

conformare i propri sistemi contabili al regolamento (CE) n. 2516/2000.

- (5) Da molti anni la Spagna basa la registrazione delle imposte e dei contributi sociali nei conti nazionali su ruoli e dichiarazione. Essa ha fornito alla Commissione prove oggettive sufficienti della necessità di migliorare la propria conoscenza degli importi riscossi per poter confermare i propri sistemi contabili al regolamento (CE) n. 2516/2000.
- (6) La Spagna ha presentato alla Commissione un programma di lavoro cui partecipano tutte le autorità pubbliche nazionali interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2516/2000, la Commissione concede alla Spagna un periodo transitorio della durata di due anni affinché possa conformare, entro il 7 novembre 2002, i propri sistemi contabili a detto regolamento.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2001.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2001

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 1463]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/388/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/325/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.
- (3) Le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi o le loro regioni risultano indenni da almeno 12 mesi da peste bovina e afta epizootica. Esse devono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore, la conferma dell'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.
- (4) In data 23 aprile 2001 le autorità competenti dell'Uruguay hanno confermato un focolaio di afta epizootica nel dipartimento di Soriano. Ulteriori focolai della stessa malattia sono stati segnalati in altre regioni e si sta effettuando una vaccinazione di emergenza.
- (5) Il 23 aprile 2001 le autorità competenti dell'Uruguay hanno sospeso la certificazione di carni fresche delle specie sensibili destinate all'esportazione verso la CE, in attesa che la situazione si chiarifichi.
- (6) La malattia si è propagata ad un certo numero di regioni e le autorità competenti dell'Uruguay hanno introdotto un programma di vaccinazione dei bovini sull'intero

territorio nazionale, programma che sarà completato entro il 24 maggio 2001.

- (7) Pur essendo necessario continuare a sostenere la sospensione delle importazioni di carni fresche decisa dalle autorità uruguaiane, è possibile autorizzare l'importazione dall'Uruguay di carni disossate e di frattaglie da sottoporre a trattamento, prodotte conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE della Commissione fino al 23 aprile 2001 compreso. Gli Stati membri non autorizzano invece l'importazione di carni fresche non disossate e di frattaglie destinate al consumo umano diretto, eccetto quelle prodotte e certificate fino al 23 marzo 2001 compreso.
- (8) Non appena le autorità uruguaiane avranno fornito informazioni sul completamento del programma di vaccinazione e la malattia potrà considerarsi sotto controllo, la presente decisione sarà riveduta allo scopo di riprendere le importazioni di carni fresche disossate dopo che siano trascorsi 30 giorni dal completamento della vaccinazione.
- (9) La decisione 93/402/CEE deve essere modificata di conseguenza.
- (10) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/402/CEE è modificata come segue:

l'allegato II è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione:

- a) di carni fresche provenienti dall'Uruguay, prodotte fino al 23 marzo 2001 compreso e certificate conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE;

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 7.

b) di carni fresche disossate e di frattaglie da sottoporre a trattamento provenienti dall'Uruguay, prodotte dopo il 23 marzo 2001 e fino al 23 aprile 2001 e certificate conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE.

2. È vietata l'importazione nella Comunità di carni fresche non disossate e di frattaglie destinate al consumo umano, diverse da quelle di cui alla lettera b) del paragrafo 1, prodotte dopo il 23 marzo 2001.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'esito della campagna di vaccinazione che si concluderà il 24 maggio 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(Versione n. 03/2001)

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE (1)

| Paese | Territorio | Carni fresche non disossate, escluse le frattaglie | | | | Carni fresche disossate, escluse le frattaglie | | | | Frattaglie | | | | | | |
|-----------|------------|--|-------------------|-------|----------|--|-------------------|-------|----------|------------|--------|---|---|---|--------|--------|
| | | Specie | | | | Specie | | | | Bovini | | | | | Ovini | |
| | | Bovini | Ovini/ caprini | Suini | Solipedi | Bovini | Ovini/ caprini | Suini | Solipedi | CU (*) | PC (*) | | | | AF (*) | AF (*) |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| Argentina | AR | — | — | — | D | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — |
| Brasile | BR | — | — | — | D | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — |
| | BR-1 | — | — | — | D | A | — | — | D | — | — | — | — | — | F | — |
| Cile | CL | B | B | H | D | A | C | H | D | B | B | B | B | B | B | B |
| Colombia | CO | — | — | — | D | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — |
| | CO-1 | — | — | — | D | A | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — |
| | CO-2 | — | — | — | D | — | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — |
| | CO-3 | — | — | — | D | A | — | — | D | — | — | — | — | — | — | — |
| Paraguay | PY | — | — | — | D | A | — | — | D | — | — | — | — | — | F | — |
| Uruguay | UY | — | — | — | D | A | C | — | D | — | E | E | E | E | F | F |

(1) Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della decisione 93/402/CEE, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione.

(*) CU: Consumo umano.

PC: Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne.

1 = cuori,

2 = fegati,

3 = muscoli masseteri,

4 = lingue.

AF: Destinati alla produzione di alimenti per animali familiari.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2001

che modifica per la sesta volta la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2001) 1478]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/389/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/364/CE ⁽⁵⁾.

(2) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti dei Paesi Bassi rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti del territorio di questo paese e di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati. Tuttavia, l'ultimo caso è stato segnalato il 21 aprile 2001.

(3) Vista l'evoluzione dell'epizootia, risulta pertanto opportuno rettificare ulteriormente la regionalizzazione e disporre che gli animali delle zone indenni vengano abbattuti nei macelli designati di cui all'allegato I.

(4) In occasione della riunione del comitato veterinario permanente tenutasi il 15 maggio 2001, i Paesi Bassi hanno dichiarato quanto segue in merito alla proposta di modifica della decisione 2001/223/CE:

— verranno effettuati continui controlli sul traffico in transito dalle zone elencate nell'allegato I alle zone elencate nell'allegato II e verso il resto del paese, per

evitare movimenti di animali vivi delle specie sensibili,

— le carni destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione saranno tenute separate dalle carni provviste del bollo sanitario a norma della decisione 2001/305/CE e dovranno provenire da stabilimenti in cui non vi siano carni recanti il bollo sanitario di cui alla decisione 2001/305/CE.

(5) La situazione sarà riesaminata nel corso della riunione del comitato veterinario permanente che si terrà il 29 maggio 2001 e le misure verranno adattate all'occorrenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/223/CE è modificata come segue:

1) Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate nell'allegato I e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, paragrafo 1, in un macello designato dalle autorità competenti e situato nelle zone elencate nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati alle seguenti condizioni:

— tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE,

— il macello opera sotto rigoroso controllo veterinario e non produce carni ai sensi della lettera e),

— le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I, nonché dalle carni conformi ai requisiti di cui alla lettera e),

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 47.

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni.»

2) L'articolo 12 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12 bis

1. I Paesi Bassi provvedono affinché sia vietata la spedizione verso altri Stati membri di animali vivi delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dalle zone del proprio territorio non elencate nell'allegato I o nell'allegato II.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni della decisione 2001/327/CE, le autorità competenti del luogo di spedizione possono autorizzare il trasporto di bovini e suini vivi da una stessa azienda situata fuori delle zone elencate nell'allegato I e nell'allegato II direttamente ad un macello situato in un altro Stato membro a fini di abbattimento immediato, previa notifica alle autorità veterinarie centrali del luogo di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito.»

3) Nell'allegato II, la dicitura:

- «— le province di Noord-Holland e Drenthe,
- le zone della provincia di Zuid-Holland situate a nord del fiume Merwede-Maas-Hollands Diep-Haringvliet,
- la provincia di Friesland, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I,
- la provincia di Overijssel, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I,
- la provincia di Utrecht, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I,

- la provincia di Flevoland, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I,
- la provincia di Groningen, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I,
- le zone della provincia di Gelderland situate a nord del fiume Rijn-Waal-Merwede tra la frontiera con la Germania ed il confine con la provincia di Zuid-Holland, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I.»

è sostituita dal testo seguente:

- «— la provincia di Drenthe,
- le province di Friesland e Groningen, eccetto le zone di queste province elencate nell'allegato I,
- le province di Overijssel e Flevoland, eccetto le zone di queste province elencate nell'allegato I,
- la provincia di Utrecht ad est dell'autostrada A 27, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I,
- le zone della provincia di Gelderland situate a nord del fiume Rijn-Waal-Merwede tra la frontiera con la Germania ed il confine con la provincia di Zuid-Holland, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 350 del 20 dicembre 1997)

A pagina 6, capo II, articolo 4, punto A5, lettera a):

anziché: «preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molluschi del capitolo 16, nonché le preparazioni alimentari dei codici NC 1902 20 10 e 1902 30 90 e 1902 40 90 nonché 1904 90 10, 1904 90 90 e 2005 80 00;»,

leggi: «preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molluschi del capitolo 16, nonché le preparazioni alimentari dei codici NC 1902 20 10 e 1902 30 90 e 1902 40 90 nonché 1904 90 10, 1904 90 90 e 2005 80 00;».
